

EMENDAMENTO AS 2690

ART. 100

*Cappelletti*

CAPPELLETTI, ENDRIZZI, GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

*Dopo l'articolo 100 inserire il seguente:*

«Art. 100-bis

*(Misure di ristoro)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 Giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "*d-bis*) entro 150 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che dispone la liquidazione coatta amministrativa, l'erogazione a favore di ciascun soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa dell'ammontare massimo di 2.000 milioni di euro, da utilizzarsi entro i sei mesi successivi per il soddisfacimento, in tutto o in parte e proporzionalmente, dei crediti risarcitori di azionisti e obbligazionisti subordinati che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014 e che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'erogazione di cui al presente comma è pagato dal soggetto sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa dopo i crediti indicati all'art. 4, comma 1, lettera a) punto i, ai crediti a questo equiparati e ai crediti prededucibili previsti dal presente decreto.»

*Conseguentemente:*

*b) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art.88-bis

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

*b) all'articolo 94, alla tabella A-ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -80.000.000;

2019: -150.000.000;

2020: -150.000.000.

100.0.5

2/2